

N. _____ RACC.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA ALL’APPLICATIVO ADHOC ENTERPRISE/INFOVISION E RELATIVE EVOLUZIONI, FORMAZIONE E CONSULENZA. DURATA BIENNIO 2023-2024. (CIG: 9510895ED4 - GARA: 8817091)

L’anno 2023 il giorno 22 del mese di marzo

fra

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (in seguito per brevità indicata come “Azienda”), codice fiscale 94164020482, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dal dr. Andrea Franci, nato a _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente dell’Area di Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell’Azienda, giusto Provvedimento del Direttore n. 16/22 del 10/02/2022, autorizzato, ai sensi del regolamento organizzativo aziendale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 244/19, ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto;

e

- Maggioli SpA (in seguito per brevità indicata come “Società”), con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, C.F. 06188330150 e P.IVA 02066400405, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Romagna, Forlì, Cesena e Rimini, rappresentata dal Sig./Dr. Robert Ridolfi nato a _____ in qualità di

Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio Dr. conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con Provvedimento a contrarre n. 138 del 5/12/2022 è stata avviata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura per l'affidamento del Servizio biennale di assistenza al software Adhoc Enterprise/Infovision (contabilità e produzione mensa), oltre ad un pacchetto di n. 50 ore presunte da utilizzare solo previa espressa richiesta, per attività evolutive, formazione e consulenza, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta al minor prezzo;

- che con il suddetto atto sono stati approvati: la lettera di invito/disciplinare e lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;

- che con Determinazione n. 32 del 23/01/2023 si è approvato il verbale di gara redatto in data 12/01/2023 n. 1884 raccolta e si è aggiudicata, in conformità alla proposta di aggiudicazione formulata dal Rup, la procedura *de qua* alla società Maggioli s.p.a.;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario e degli altri requisiti di ordine generale e speciale richiesti ai fini della stipula del presente contratto;

- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi

assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dott. Andrea Franci, affida alla Società Maggioli SpA che, nella persona del Sig./Dr. Robert Ridolfi accetta e si obbliga ad eseguire il Servizio biennale di assistenza al software Adhoc Enterprise/Infovision (contabilità e produzione mensa) fino al dicembre 2024, oltre ad un pacchetto di n. 50 (cinquanta) ore presunte, da utilizzare solo previa espressa richiesta, per formazione, consulenza ed attività evolutive.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto: nella lettera d'invito/disciplinare, nell'offerta economica e nel dettaglio economico presentati dalla stessa in sede di gara sul Sistema telematico START, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.

Per l'espletamento del presente appalto non si rilevano rischi interferenti per i quali sia necessario adottare il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono costi della sicurezza di

cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 non soggetti a ribasso.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dal 1/1/2023 e scadenza il 31/12/2024.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 70.727,39= (Euro settantamilasettecentoventisette/39) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dalla Società. L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato e pagherà solo i servizi effettivamente richiesti e regolarmente forniti.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste negli atti di gara.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in ripristino a carico della Società della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione delle

stesse alle medesime condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella della Società: segreteria@maggioli.legalmail.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD;

Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI,

secondo le prescrizioni del D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura

elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 9510895ED4.

Ai fini del rispetto dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l’Azienda non sia già in possesso di tale

documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP, del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta)

giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara sul sistema START o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato a mezzo PEC entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig./Dr. Robert Ridolfi esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: CIG 9510895ED4. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti è riportato il numero di conto corrente bancario dedicato anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile unico del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

ART. 9 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL

CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della

cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

La Società ha rilasciato dichiarazione con cui attesta che nell'esecuzione del presente contratto si avvarrà, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis del D. Lgs. 50/2016, delle prestazioni della società Studio Systematica S.r.l. - Via San Salvi 5R Firenze, in virtù di accordo quadro sottoscritto in data 21/10/2020 e depositato in Azienda con pec del 26/1/2021. Resta comunque salva ed impregiudicata la responsabilità piena ed esclusiva della Società nei confronti dell'Azienda per le prestazioni contrattuali che saranno eseguite in base alla suddetta modalità organizzativa.

ART. 10- CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9510895ED4.

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato come da questo comunicato. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il Dirigente responsabile del contratto, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. La Società assume l'obbligo di garantire la

proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 12- ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI

COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Delibera di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 13 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove si verificano le inadempienze di seguito indicate da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante le penali indicate:

- mancato rispetto delle tempistiche di intervento (entro le 8 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing dell'Appaltatore) nel caso di blocco del programma per tutti gli utenti, ovvero malfunzionamento degli applicativi - livello di gravità 1: penalità del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo;

- mancato rispetto delle tempistiche di intervento (entro le 16 ore dalla

segnalazione sul portale di ticketing dell'Appaltatore) nel caso di errore

bloccante/malfunzionamento del programma per un ufficio/gruppo

organizzativo - livello di gravità 2: penalità dello 0,5 per mille

dell'ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo;

- mancato rispetto delle tempistiche di intervento (entro le 24 ore dalla

segnalazione sul portale di ticketing dell'Appaltatore) nel caso di problemi

non bloccanti/malfunzionamento del programma, risolvibili con tempi non

stringenti come i precedenti punti - livello di gravità 3: penalità del 1 per

mille dell'ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di

ritardo;

- mancato rispetto delle tempistiche di intervento (entro le 32 ore dalla

segnalazione sul portale di ticketing dell'Appaltatore) nel caso di Supporto

agli operatori nell'utilizzo degli applicativi di cui trattasi: penalità del 1 per

mille dell'ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di

ritardo.

Oltre ai casi sopra indicati, la Società è soggetta a penalità secondo

quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Se i ritardi negli adempimenti persistono oltre il decimo giorno l'Azienda,

fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi

dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

La Società è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le

prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni

contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione

da parte del RUP. L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione

del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a

contestare alla Società tramite PEC, con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro cinque giorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazioni non conformi. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al

presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero

con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in

via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di

Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti

e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compresi quelli del

subappaltatore;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01

(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o

revolving door);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10%

dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016;

- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia

definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei

danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà

mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha

costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2374638

emessa da _____ con la quale si costituisce fideiussore a favore

dell'Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della

somma di Euro 2.829,10= (Euro duemilaottocentoventinove/10).

L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della

serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 20% per il possesso della

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001

presentate in copia e conservati agli atti.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è

progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del

D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è

svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di

tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 15 – REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di

durata del contratto.

A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi

applicando il 75 % dell'incremento annuo rilevato attraverso l'indice

ISTAT FOI.

L'avvio del procedimento di revisione è soggetto ad istanza espressa da

parte della Società, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta)

giorni dall'avvio del secondo e del terzo anno di durata contrattuale e che

dovrà contenere la documentazione di comprova della richiesta.

Il procedimento di revisione si conclude con l'adozione da parte dell'Azienda di apposito atto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente.

ART. 16 – RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

Il Committente ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di

registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990. L'imposta di bollo pari ad Euro 80,00= (Euro ottanta/00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/2017.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, con separato atto procederà a nominare l'Appaltatore e i suoi eventuali incaricati responsabili esterni del trattamento. Si precisa che tale nomina

avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate

dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la

riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi,

dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione,

impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative

all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna

a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento

dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa

utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le

necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,

comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita,

anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o

di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle

disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e

36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di

protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31,

analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato

"Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni

qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una

relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di

sicurezza adottate.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 21 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig./Dr. Robert Ridolfi dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale, 6 - Fatturazione e pagamenti, 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore, 13 - Penali e risoluzione, 15 - Recesso, 19 - Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto